



STUDIO GEOTECNICO ITALIANO s.r.l.

Dott. Ing. Paolo Leopoldo Beer, Dott. Piergiacomo Beer, Dott. Luciano Taddei, Dott. Ing. Ilaria Tonelli



COSMARI

COMUNE DI CINGOLI (MC)
LOCALITÀ FOSSO MABIGLIA

IMPIANTO DI DISCARICA
PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
DI FOSSO MABIGLIA

PROGETTO ESECUTIVO DELLA COPERTURA I STRALCIO

Studio Geotecnico Italiano S.r.l.

Dott. Ing. V. Pastore (direttore tecnico)

Dott. Ing. Paolo Leopoldo Beer

Dott. Piergiacomo Beer

Dott. Luciano Taddei

Dott. Ing. Ilaria Tonelli



STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Dott. Ing. Valeriano Pastore
Iscrizione Albo degli Ingegneri
Provincia di Milano
N. 22123



3	REVISIONE	G.F.	G.F.	V.P.	25.09.2019
2	REVISIONE	G.F.	G.F.	V.P.	16.07.2019
1	EMISSIONE	G.F.	G.F.	V.P.	21.11.2018
REV. Rev.	DESCRIZIONE Description	REDAZIONE Edited	VERIFICA Checked	AUTORIZZAZIONE Authorized	DATA Date

STUDIO GEOTECNICO ITALIANO		IDENTIFICAZIONE SGI			
		SGI identification			
CONTRATTO N. – Contract Nr.		COMMESSA	CODICE ARCHIVIO	ELABORATO	EMISSIONE
		07857-139R11aE03			
TITOLO – Title					
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CONDIZIONI DI CONTRATTO					
ARCHIVIO INTERNO X:\m7857\Protocol\Out		SCALA – Scale		SCALA GRAFICA – Graphic scale	
E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA SGI–Reproduction of this document is forbidden without prior written permission by SGI					

I N D I C E

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO.....	3
ARTICOLO 2 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO.....	3
ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	4
ARTICOLO 4 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	4
ARTICOLO 5 - IMPEGNI DELLE DITTE OFFERENTI	5
ARTICOLO 6 - CONSEGNA DEI LAVORI	5
ARTICOLO 7 - TERMINE UTILE PER IL COMPIIMENTO DEI LAVORI.....	6
ARTICOLO 8 - SOSPENSIONI DEI LAVORI	7
ARTICOLO 9 - PROROGHE.....	9
ARTICOLO 10 - ORDINI DI SERVIZIO	9
ARTICOLO 11 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	9
ARTICOLO 12 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE	9
ARTICOLO 13 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE	10
ARTICOLO 14 - TRACCIAMENTI.....	10
ARTICOLO 15 - VARIAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI.....	10
ARTICOLO 16 - CONSISTENZA DELLE OPERE	10
ARTICOLO 17 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI	11
ARTICOLO 18 - DIFETTI DI COSTRUZIONE.....	11
ARTICOLO 19 - VARIANTI E MODIFICHE IN CORSO D'OPERA.....	11
ARTICOLO 20 - ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE E DELL'ENTE APPALTANTE.....	12
ARTICOLO 21 - MANO D'OPERA IN ECONOMIA E NOLEGGI	13
ARTICOLO 22 - COMPENSI ALL'APPALTATORE PER DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	14
ARTICOLO 23 - CONTESTAZIONI E RISERVE	14
ARTICOLO 24 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	15
ARTICOLO 25 - CONTABILITÀ E PAGAMENTI.....	15
ARTICOLO 26 - CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE.....	17
ARTICOLO 27 - TUTELA DEI LAVORATORI	18
ARTICOLO 28 - OBBLIGHI E ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	18
ARTICOLO 29 - CONTO FINALE E COLLAUDO	23
ARTICOLO 30 - SUBAPPALTO E CONTRATTI SIMILARI	24
ARTICOLO 31 - DIREZIONE DEI LAVORI	26
ARTICOLO 32 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE	26
ARTICOLO 33 - RINVENIMENTI.....	26
ARTICOLO 34 - RISERVATEZZA DEI PROGETTI.....	26
ARTICOLO 35 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	27
ARTICOLO 36 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE - DIRETTORE DI CANTIERE.....	27
ARTICOLO 37 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	28
ARTICOLO 38 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	29
ARTICOLO 39 - GESTIONE DEI SINISTRI	29
ARTICOLO 40 - TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI	30
ARTICOLO 41 - RICHIAMO ALLE LEGGI.....	30

ALLEGATO

SCHEMA DI CONTRATTO

PARTE I - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

L'appalto ha per oggetto i lavori necessari alla realizzazione della prima parte (I Stralcio) della copertura definitiva della Discarica per rifiuti non pericolosi di Fosso Mabiglia nel Comune di Cingoli (MC).

Tali lavori consistono nella predisposizione della copertura definitiva dell'impianto, della linea di regimazione delle acque meteoriche interne e nell'adeguamento della viabilità interna.

Nei cantieri di lavoro dovrà essere applicato il D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela e salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". In particolare, al presente appalto si applicano le disposizioni del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) del D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81, concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per cui il lavoro è stato progettato e comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di tecnica esecutiva.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Capitolato e in altri atti progettuali, prevarranno le disposizioni contenute nel presente Capitolato.

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio.

ARTICOLO 2 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori e degli oneri di sicurezza a base d'asta risulta pari a:

Lavori a Corpo	Euro	1.115.249,25
Lavori a Misura	Euro	0,00
-----	-----	-----
Totale LAVORI	Euro	1.115.249,25
Oneri della sicurezza	Euro	17.689,46
Apprestamenti per la sicurezza	Euro	69.929,41
-----	-----	-----
Totale SICUREZZA (non soggetto a ribasso)	Euro	87.681,87
TOTALE COMPLESSIVO	Euro	1.202.868.12

Il totale complessivo sopra riportato comprende l'importo di € 251.527,08.= quale costo della manodopera.

Ai fini dell'articolo 26, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il costo relativo alla sicurezza è ritenuto congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori da eseguire.

Si precisa che le opere in economia verranno contabilizzate secondo il seguente criterio:
mano d'opera in economia - ribasso percentuale teorico applicato con i criteri di cui al successivo art. 21.

noleggi: - applicazione del ribasso percentuale teorico sul prezzo indicato al successivo art. 21

Inoltre sono state stanziare le cifre di:

- € 55.762,46.= oltre IVA quale somma a disposizione del Direttore dei Lavori (imprevisti) che sarà rideterminata sulla base del ribasso offerto in gara;
- € 55.762,46.= oltre IVA per opere in economia il cui esatto ammontare sarà calcolato secondo quanto previsto all'art. 21.

Resta inteso che per quanto riguarda le opere in economia e le somme a disposizione del Direttore dei Lavori queste saranno eventualmente effettuate ad insindacabile giudizio del Direttore dei lavori stesso. Pertanto la ditta aggiudicataria nulla potrà pretendere qualora dette opere non venissero effettuate oppure fossero effettuate solo in parte.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

I lavori si intendono appaltati "a corpo" secondo la suddivisione riportata al precedente art. 2, ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. (di seguito Codice).

L'appalto si compone di un'unica categoria: **PREVALENTE (appaltata a corpo)**

OG12: (Opere ed impianti per discarica) Euro 1.132.938,71 - classifica III[^] (ex DPR 207/2010).

ARTICOLO 4 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, i seguenti documenti:

1. Lo Schema di contratto;
2. il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici (D.P.R. 145/00, per le parti non abrogate);
3. l'elenco nuovi prezzi e analisi nuovi prezzi
4. il Piano di Sicurezza e Coordinamento, concernente le prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri temporanei o mobili e la stima dei costi relativi alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela della salute dei lavoratori.
5. il Prezzario Ufficiale della Regione Marche (Ed. 2018)
6. il Progetto Esecutivo redatto dai Progettisti riuniti in A.T.P. : Ing. Valeriano Pastore dello Studio Geotecnico Italiano di Milano, Ing. Paolo Beer, Dott. Geol. Piergiacomo Beer, Dott. Geol. Luciano Taddei, Ing. Ilaria Tonelli.
7. le eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza predisposte dall'Appaltatore.
8. il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore.
9. il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori predisposto dall'Appaltatore.

I documenti di cui ai precedenti punti 7, 8 e 9 dovranno essere presentati dall'Appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori.

I documenti di cui ai punti 2) e 5) non si allegano avvalendosi del disposto di cui all'articolo 99 del R.D. 23 Maggio 1924 n° 827

I documenti di cui ai punti 3) 4) 6) sono disponibili per i concorrenti che potranno ritirarli presso la Stazione appaltante.

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, bollo, registrazione, copia di atti, di bollo dei documenti di contabilità dei lavori e dei certificati e documenti relativi alla gestione del contratto.

ARTICOLO 5 - IMPEGNI DELLE DITTE OFFERENTI

Oltre al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, le Ditte Offerenti sono chiamate a:

- a) assumersi tutti gli oneri indicati nello Schema di contratto allegato, dei quali dovranno esplicitamente dichiarare di avere preso esatta e chiara conoscenza;
- b) garantire l'efficienza funzionale dell'opera eseguita;
- c) garantire l'efficienza funzionale delle opere provvisorie (impalcature, ponteggi, centine, casseforme, etc.) in dipendenza di cause di forza maggiore, ivi comprese piogge e nubifragi che dovessero interessare la zona ove saranno eseguiti i lavori oggetto del presente appalto;
- d) tenere sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da tutte le controversie che potessero comunque insorgere per l'impiego di soluzioni e materiali coperti da brevetto (i diritti o le eventuali indennità per l'uso di tali soluzioni e materiali si intendono compresi nel prezzo d'offerta);
- e) mantenere valida ed impegnativa l'offerta per n° 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione;
- f) accettare i pagamenti come previsto dal successivo art. 25;
- g) garantire il normale svolgimento delle attività di gestione dell'impianto di discarica in corso nel primo e secondo lotto.

ARTICOLO 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

Dopo la sottoscrizione del contratto ovvero, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo la comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione, la Direzione Lavori provvede alla consegna dei lavori. Dalla data di stipula del contratto decorre il termine massimo di n° 45 (quarantacinque) giorni per la consegna dei lavori.

La Direzione Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il rilievo dell'area sulla quale si deve intervenire, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto esecutivo. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante. In caso di consegna in via d'urgenza, la Direzione Lavori indica espressamente nel verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente ad opera dell'Appaltatore e tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Qualora il verbale di consegna dei lavori non riporti alcuna indicazione in ordine alle lavorazioni da eseguire immediatamente, l'Appaltatore deve attenersi al cronoprogramma dei lavori ed al proprio programma esecutivo, se già approvato dalla Stazione appaltante.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. Qualora l'Appaltatore non si presentasse nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fisserebbe una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dalla Direzione Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Il termine fissato per la consegna dei lavori non costituirà termine essenziale per l'Impresa e quindi il suo inutile decorso non determinerà la risoluzione del contratto, conferendo soltanto il diritto all'Appaltatore di chiedere di recedere dal contratto.

Se la Stazione appaltante accoglie l'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura

comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo del contratto:

- a) 1% per la parte di lavori dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20% per la parte eccedente l'importo di cui alla lettera b).

Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno della notifica dell'istanza di recesso fino alla data di consegna effettiva dei lavori.

Qualora, iniziate le operazioni di consegna dei lavori, alla presenza del personale, delle attrezzature e dei materiali necessari alla esecuzione dei medesimi, ivi compreso il tracciamento, ove occorra, secondo i piani, profili e disegni di progetto, si renda necessario per la Stazione appaltante sospendere le suddette operazioni per ragioni non imputabili a forza maggiore, la sospensione ordinata dalla D.L. può durare al massimo fino a 60 giorni. Oltre detto termine, la D.L. è tenuta a sospendere formalmente i lavori con apposito ordine.

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere alla consegna parziale dei lavori con successivi verbali, anche in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso, l'Appaltatore è tenuto alla esecuzione dei lavori per le parti già consegnate, previa presentazione di un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle opere sulle aree e/o immobili disponibili.

Tra l'emissione dei singoli verbali di consegna parziale non può intercorrere un periodo superiore a 15 giorni; in difetto, l'Appaltatore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri per il fermo operativo, calcolati sulla base dell'applicazione del tasso di interesse legale calcolato sull'importo di produzione media giornaliera secondo cronoprogramma, per ogni giorno di ritardo sino all'emissione del nuovo verbale.

ARTICOLO 7 - TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI

L'esecuzione dell'appalto, la cui consegna lavori, a termini di legge, avverrà entro quarantacinque giorni dalla stipula del contratto, avrà una durata di gg 287 naturali, successivi e continui dal verbale di consegna dei lavori.

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori secondo la suddetta tempistica verrà applicata la penale prevista al successivo art. 24.

Si precisa che, nel calcolo dei tempi di esecuzione, il progettista incaricato ha tenuto conto delle eventuali condizioni climatiche sfavorevoli secondo dati standard rilevati nel sito ove è previsto si svolgano i lavori. Ne consegue che da tale computo sono escluse eccezionali condizioni climatiche sfavorevoli che, nell'ipotesi, saranno attentamente valutate.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore, per iscritto, alla Direzione Lavori, la quale procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Il Direttore Lavori, alla data di scadenza prevista dal contratto, redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta

l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

ARTICOLO 8 - SOSPENSIONI DEI LAVORI

Alla Direzione Lavori è riservata la facoltà di sospendere, previo regolare Verbale di sospensione, lo sviluppo dei lavori in caso di circostanze impreviste, cause di forza maggiore, o altre circostanze speciali, ritenuto che in tal caso si intenderà procrastinato il tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

Tra le circostanze speciali rientrano anche le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dalla vigente legislazione in materia. In tal caso, la sospensione permane per il tempo ritenuto congruo alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

La Direzione Lavori si riserva inoltre la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori nel caso in cui l'esecuzione dei tappeti e dei ripristini stradali non possa essere eseguita secondo le prescrizioni impartite dagli Enti proprietari, a causa delle condizioni atmosferiche. In tal caso, l'Appaltatore non potrà avanzare richieste risarcitorie di alcun genere per il differimento dei tempi esecutivi.

La Direzione Lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori anche nel caso in cui si verificano impedimenti o situazioni ostative all'esecuzione degli stessi, non imputabili a colpa grave dell'Appaltatore, ma a tempi e modalità relativi al rilascio di autorizzazioni/concessioni od alla imposizione di prescrizioni od oneri da parte di altri soggetti pubblici. Anche in tal caso la sospensione potrà essere disposta senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese risarcitorie o indennitarie in dipendenza della sospensione stessa.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o stato di necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla Direzione Lavori ed ha efficacia dalla data della relativa emissione. Tra le ragioni di pubblico interesse, che legittimano la sospensione, è ricompresa l'ipotesi di interruzione del finanziamento per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

Il Direttore Lavori redige il verbale di sospensione, firmato dall'Appaltatore, e lo trasmette al RUP. Nel medesimo verbale indica le ragioni della sospensione, l'imputabilità delle stesse, lo stato di consistenza dei lavori alla data della sospensione, i mezzi e le attrezzature, nonché la manodopera presenti in cantiere alla data della sospensione e comunica, eventualmente, all'Appaltatore le istruzioni per l'allontanamento dei mezzi d'opera dal cantiere, ove ritenuto opportuno.

Anche il verbale di ripresa dei lavori è redatto dal Direttore Lavori, firmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; nel verbale è indicato il nuovo termine di ultimazione.

Il R.U.P. determina il momento in cui vengano meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'Ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore Lavori. Nel medesimo verbale è indicato il nuovo termine di ultimazione dei lavori.

In ogni caso, la durata della sospensione non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il RUP a dare le necessarie disposizioni al Direttore Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima, maggiore durata della sospensione. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

La sospensione parziale dei lavori determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma esecutivo.

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dal presente articolo sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile d'impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento; tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo di risarcimento;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora, di cui all'art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs 231/2002, computati sulla percentuale dell'utile di impresa (10%) calcolato sull'importo contrattuale, detratte le spese generali (15%), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti, rispettivamente, al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere ed alla consistenza della mano d'opera, accertati dal D.L. in sede di redazione del verbale di sospensione o nel corso di visite al cantiere durante la sospensione. Per la quantificazione del mancato ammortamento si fa riferimento ai coefficienti annui fissati dalle norme fiscali vigenti.

Sono ammesse altresì ulteriori voci di danno in relazione alla sospensione, solo se documentate puntualmente dall'Appaltatore e riconosciute dalla Stazione appaltante, sentito il Direttore Lavori e il RUP.

ARTICOLO 9 - PROROGHE

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal paragrafo 7.

La richiesta di proroga è presentata al Direttore dei lavori, e da questi trasmessa tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata determinazione del RUP entro il termine suindicato costituisce rigetto della richiesta.

ARTICOLO 10 - ORDINI DI SERVIZIO

Gli ordini di servizio contenenti le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore sono redatti in n° 2 (due) copie sottoscritte dalla Direzione Lavori emanante, e trasmessi all'Appaltatore che ne restituisce uno firmato per avvenuta conoscenza.

Gli ordini di servizio possono costituire sede per l'iscrizione di eventuali riserve dell'Appaltatore, comunque riprodotte sui documenti contabili.

Le istruzioni comunicate verbalmente dovranno essere successivamente confermate per iscritto.

Gli ordini di servizio devono portare la firma della Direzione Lavori e, qualora le disposizioni impartite riguardino argomenti di sicurezza e salute dei lavoratori e/o di igiene del lavoro, del Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'Esecuzione dei Lavori.

ARTICOLO 11 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Fatte salve diverse disposizioni della Direzione Lavori, viene lasciata all'Appaltatore la facoltà discrezionale sull'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, ma sempre gestendo gli stessi con personale e mezzi di entità e caratteristiche adeguate, anche in funzione dei tempi e dei programmi di esecuzione degli stessi.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è obbligato ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone ove dovranno svolgersi le opere, unitamente alla Direzione Lavori o suo rappresentante ed al Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'Esecuzione dei Lavori o suo rappresentante, onde prendere atto e conseguentemente verificare i rischi connessi ai profili della sicurezza delle aree interessate, al fine di preordinare ogni necessario ed utile presidio e protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

Si precisa che, nei casi in cui durante il predetto sopralluogo fossero evidenziate situazioni di rischio particolari, le relative lavorazioni non potranno essere iniziate senza che all'Appaltatore venga rilasciato da parte della Stazione Appaltante, tramite la Direzione Lavori, il relativo permesso di lavoro attestante l'avvenuta messa in sicurezza di macchine e/o impianti. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore deve presentare alla Direzione Lavori un programma esecutivo dettagliato di esecuzione degli stessi, indipendentemente dal Cronoprogramma facente parte dei documenti di Progetto Esecutivo, nel quale vengano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

ARTICOLO 12 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnica e morale per l'esercizio delle

attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore o il suo rappresentante devono, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Qualora ricorressero gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha esplicito diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o allo stesso suo rappresentante.

ARTICOLO 13 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La Direzione del Cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

In caso di appalto affidato ad Associazione Temporanea di Imprese o a Consorzio, l'incarico della Direzione di Cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le funzioni da esercitare da parte del Direttore di Cantiere anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e/o del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi in ogni attività connessa allo svolgimento dell'appalto.

ARTICOLO 14 - TRACCIAMENTI

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire a sua cura e spese tutte le operazioni necessarie di tracciamento delle opere, sotto il controllo e secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori, restando altresì obbligato alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata dell'appalto.

Riscontrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, l'Appaltatore non potrà invocare a scarico della propria responsabilità le verifiche fatte dai rappresentanti della Stazione Appaltante ad ogni titolo delegati e sarà obbligato ad eseguire, a sue spese, tutti quegli interventi che la Direzione Lavori ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le necessarie correzioni, qualunque ne sia l'estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.

ARTICOLO 15 - VARIAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

Qualora le particolari caratteristiche dell'appalto lo richiedano, l'Appaltatore ha l'obbligo di non variare lo stato dei luoghi con movimenti di terra od altro prima che sia stato redatto, in contraddittorio con la Direzione Lavori, il rilievo di prima pianta.

Qualora l'Appaltatore, dalla verifica del rilievo di progetto, non rilevasse variazione alcuna dovrà rilasciare apposita dichiarazione attestante la verificata conformità dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 16 - CONSISTENZA DELLE OPERE

Resta stabilito che sono comprese nell'appalto tutte le opere e forniture necessarie per l'efficienza e la perfetta esecuzione delle opere così come descritte in precedenza e nei documenti ed elaborati grafici di progetto esecutivo.

ARTICOLO 17 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Le disposizioni relative al presente articolo sono regolamentate dall'art. 6 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49.

ARTICOLO 18 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, i lavori che la Direzione Lavori riconosca eseguiti senza la necessaria diligenza e con materiali, per qualità misura o peso, diversi da quelli prescritti.

Sull'eventuale opposizione dell'Appaltatore la decisione spetta alla Stazione Appaltante e per essa dal RUP, qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti addebitando all'Appaltatore stesso gli oneri derivanti alla Stazione Appaltante per il mancato adempimento di quanto richiesto dalla Direzione Lavori.

In presenza di supposizioni di difetti di costruzione la Direzione Lavori può ordinare le necessarie verifiche.

Qualora siano accertati vizi di costruzione, le spese delle verifiche restano a carico dell'Appaltatore; in caso contrario questi ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, restando peraltro escluso qualsiasi altro compenso.

ARTICOLO 19 - VARIANTI E MODIFICHE IN CORSO D'OPERA

La Stazione appaltante riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi rispetto al pagamento a congruaglio dei lavori eseguiti, in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della D.L., recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante. L'Appaltatore, pertanto, non può introdurre arbitrariamente variazioni o addizioni al progetto senza che le stesse siano disposte dalla D.L. e preventivamente approvate dalla Stazione appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori nella situazione originaria, secondo le disposizioni del Direttore dei lavori, fermo restando che, in nessun caso, l'Appaltatore può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Il Direttore Lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'Art. 106 del Codice. In particolare, il Direttore Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla Stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Il Direttore Lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione dalla Stazione appaltante, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali.

Nel caso in cui le modifiche o varianti non comportino un aumento superiore al quinto dell'importo contrattuale, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso di modifiche o varianti che comportino un aumento superiore al quinto dell'importo contrattuale, si procede alla

sottoscrizione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previo consenso esplicito dell'Appaltatore. Nel caso in cui la Stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli Artt. 205 e 208 del Codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice, ove esistenti;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla Stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il Direttore lavori può disporre modifiche non sostanziali per risolvere aspetti di dettaglio, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP, sempre che siano contenute entro il limite massimo del 10% dell'importo delle singole categorie di lavorazioni di cui si compone il progetto.

ARTICOLO 20 - ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE E DELL'ENTE APPALTANTE

Eccezionalmente possono essere fatte dall'Appaltatore, su espressa richiesta della Direzione Lavori, apposite anticipazioni di denaro. L'Appaltatore deve in questo caso corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone formale quietanza di avvenuto pagamento, le somme che la Direzione Lavori ha ordinato, per iscritto, di pagare in base a regolari note o fatture delle relative prestazioni.

Sull'importo delle predette anticipazioni sarà corrisposto l'interesse legale in vigore al momento dell'anticipazione, dovuto in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguita anticipazione sino alla data del relativo certificato di pagamento.

Il calcolo dell'interesse sarà fatto a mesi, computandosi per mese completo le frazioni di mese superiori a n° 15 (quindici) giorni e trascurando i periodi di minore durata.

L'ammontare delle predette anticipazioni non può superare il 5% (cinqueper cento) dell'importo totale dei lavori appaltati. Solo nel caso in cui l'Appaltatore sia consenziente, detto ammontare può raggiungere il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori appaltati.

E' dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare su richiesta dell'Appaltatore medesimo dopo la sottoscrizione del contratto, entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, per un valore pari all'importo dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, da calcolarsi sulle somme oggetto di restituzione.

Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, ed incrementato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da Compagnia di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ARTICOLO 21 - MANO D'OPERA IN ECONOMIA E NOLEGGI

Per eventuali lavori da eseguirsi con mano d'opera in economia saranno applicati i prezzi previsti dalla tabella periodica dell'Associazione Industriali della Provincia di Macerata vigente al momento dell'esecuzione dei lavori, aumentata del 15% (quindicipercento) per spese generali e di un ulteriore 10% (diecipercento) per utili di impresa, e sono da considerarsi a tutti gli effetti comprensivi della quota parte di oneri relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Tali prezzi comprendono ogni spesa necessaria per fornire agli operai attrezzi ed utensili del mestiere e per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contribuzioni previdenziali, sociali ed assistenziali, per ferie, assegni familiari ed ogni altro onere stabilito per legge a carico del Datore di lavoro.

Il ribasso d'asta sulle eventuali opere da eseguirsi con mano d'opera in economia verrà applicato solo sulla quota percentuale riguardante le spese generali e l'utile d'impresa. I prezzi degli eventuali noleggi non indicati in offerta saranno ricavati dal Prezzario Ufficiale della Regione Marche Opere Edili - ANNO 2018.

Su tali prezzi sarà applicato il ribasso d'asta convenzionale derivante dalla scheda di offerta a prezzi unitari.

Gli eventuali lavori da eseguirsi in economia non potranno, in nessun caso, eccedere il 5% (cinquepercento) dell'importo aggiudicato.

ARTICOLO 22 - COMPENSI ALL'APPALTATORE PER DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati dall'Appaltatore alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di n° 5 (cinque) giorni da quello in cui i danni si sono verificati.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

In caso di danni ai lavori causati da forza maggiore, l'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

ARTICOLO 23 - CONTESTAZIONI E RISERVE

Il Direttore Lavori o l'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel Registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore o, mancando questi, in presenza di due testimoni, un processo verbale delle circostanze contestate. Copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, immediatamente successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul Conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di n° 15 (quindici) giorni.

La quantificazione della riserva deve essere effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/16 sono esaminate e valutate dalla Stazione Appaltante entro 90 (novanta) giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo.

Qualora siano decorsi i termini previsti dall'art. 102, D.Lgs. 50/16 senza che la Stazione Appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'Appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La Stazione Appaltante deve in tal caso pronunciarsi entro i successivi 90 (novanta) giorni.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla Stazione Appaltante deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'Appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrare pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

ARTICOLO 24 - PENALITÀ' E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Gli eventuali ritardi sull'ultimazione delle opere comporteranno l'addebito di una penale giornaliera pari all'1‰ (unopermille) dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

La penalità stabilita pertanto non prescinde dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., qualora il ritardo stesso sia di pregiudizio per la regolarità dell'appalto e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri dell'esecuzione del medesimo.

Le penalità e le maggiori spese delle prestazioni eseguite in danno dall'Appaltatore saranno prelevate dalle somme dovute allo stesso per precedenti prestazioni eseguite o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte dell'Appaltatore, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. L'Appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di n° 15 (quindici) giorni dalla data del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di atto alcuno.

ARTICOLO 25 - CONTABILITÀ' E PAGAMENTI

La contabilità dei lavori sarà unica, indipendentemente dalla suddivisione in due fasi.

La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi degli Artt. 14 e 15 del D.M. 49/2018 e della disciplina indicata nel presente Capitolato, sulla base dei prezzi unitari contrattuali. Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà computato, in percentuale all'importo dei lavori eseguiti rispetto all'importo contrattuale, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. Le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal presente articolo.

La valutazione dei prezzi sulla sicurezza è separata dagli altri prezzi in quanto non soggetti a ribasso d'asta. Tali prezzi saranno utilizzati in ragione degli effettivi apprestamenti che l'Appaltatore avrà utilizzato nel cantiere specifico per far sì che lo stesso sia perfettamente conforme alla normativa sulla sicurezza dei cantieri (D.lgs 81/08).

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, valutati a stima della Direzione Lavori, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta, delle previste ritenute contemplate nei documenti contrattuali e degli eventuali addebiti operati dal Direzione Lavori, raggiunga un importo pari al 15 % dell'importo contrattuale.

Al termine dei lavori relativi alla prima fase verrà emesso un SAL a prescindere del raggiungimento o meno dell'importo suddetto.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori.

Su ogni certificato di pagamento sarà operata una ritenuta per infortuni nella misura pari allo 0,5% (zerovirgolacinque per cento).

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo non può superare 7 (sette) giorni a decorrere dalla adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo diverso termine convenuto dalle Parti nel contratto, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni.

Il Certificato di pagamento della rata di saldo dei lavori, qualunque sia l'ammontare, è rilasciato entro 7 (sette) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio di apposita garanzia fidejussoria di pari importo. Il relativo pagamento è disposto entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento, salvo diverso termine convenuto dalle Parti nel contratto, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni.

L'emissione di ogni certificato di pagamento e della rata di saldo è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. e della certificazione sulla regolarità fiscale relativi all'Appaltatore, nonché degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 48-bis d.P.R. 602/73.

I materiali approvvigionati nel cantiere, se riconosciuti accettabili dalla Direzione Lavori, potranno essere compresi negli stati di avanzamento fino alla concorrenza della metà del loro valore, computandoli secondo il prezzo a piè d'opera di contratto.

Qualora, per motivi indipendenti dall'Appaltatore, i lavori rimanessero sospesi per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni, è in facoltà della Direzione Lavori concedere un acconto del corrispettivo, qualunque sia il credito netto raggiunto sulla base della contabilità.

Il Conto finale è redatto in conformità all'art. 14 comma e) del DM 49/2018 e deve essere predisposto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna ad inserire in tutti i sub-contratti stipulati nell'ambito del presente appalto la seguente clausola relativa alla tracciabilità dei flussi prevista dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche:

"L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con (), identificato con il CIG n.(...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla stazione appaltante (...).

Il mancato inserimento della suddetta clausola nei contratti suddetti comporterà la nullità dell'Atto stesso.

Ai fini della compilazione e liquidazione dei S.A.L. l'importo a corpo delle opere viene suddiviso nel modo sottoriportato, che determina l'incidenza delle singole opere significative comprese nei lavori a corpo.

Tale suddivisione viene denominata nel prosieguo "Divisione in Capitoli"; per ciascun Capitolo, corrispondente ad una categoria del computo, viene indicata l'incidenza percentuale delle categorie di lavoro che la compongono:

Suddivisione delle opere in Capitoli (Categorie)

Movimenti terra	37,67%
Geotessili	36,08%
Ripristino ambientale	8,40%
Regimazione acque interne	12,78%
Acque di infiltrazione	4,76%
Scarico acque	0,91%
Teste pozzo e tubazioni biogas	2,02%
Adeguamento viabilità	0,38%
Totale	100,00%

Le cifre del presente quadro indicano le diverse categorie di lavori a corpo e sono state ricavate dal computo metrico estimativo.

ARTICOLO 26 - CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

Dopo l'aggiudicazione della gara e prima dell'affidamento dell'appalto, la Ditta aggiudicataria dovrà commutare la cauzione provvisoria in definitiva, a garanzia dell'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali, per un importo pari ad un decimo dell'importo dell'appalto aggiudicato. Si precisa che in presenza di un ribasso di aggiudicazione superiore al 10%; la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso fosse superiore al 20%, la garanzia minima pari al 20% è ulteriormente incrementata 'aumento sarebbe di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora la Ditta non provvedesse alla costituzione della cauzione definitiva, COSMARI Spa avrebbe la facoltà di revocare l'aggiudicazione con diritto di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria, aggiudicando l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva, se prestata con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con rinuncia del debitore e del garante a qualsiasi eccezione ivi compresa quella di compensazione.

La cauzione definitiva prestata senza la suddetta clausola non potrà essere accettata da COSMARI e, pertanto, verrà considerata come non presentata.

La cauzione definitiva, che dovrà prevedere la sua esecutività entro quindici giorni a semplice richiesta di COSMARI, sarà progressivamente svincolata come previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/16.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. COSMARI ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

COSMARI richiederà all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La cauzione definitiva prestata con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria dovrà essere presentata in conformità a quanto indicato dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16, sarà obbligata a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne COSMARI da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La durata della suddetta polizza è regolamentata al D.Lgs. 50/16. Tale polizza dovrà avere un massimale di Euro 500.000.

Sarà inoltre obbligata a stipulare un'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori sino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante e l'importo del massimale sarà determinato, in accordo con l'amministrazione stessa, con riferimento al costo finale dell'opera.

La polizza deve inoltre assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni. La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

ARTICOLO 27 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Come già precisato al precedente art. 25, a garanzia di tale osservanza sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento). Dell'emissione di ogni certificato di pagamento la Stazione Appaltante provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la locale Cassa Edile, ove richiesto.

La Stazione Appaltante dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione Committente eventuali inadempienze entro il termine di n° 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 28 - OBBLIGHI E ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

28.1 MANO D'OPERA

E' obbligo dell'Appaltatore assumere la mano d'opera ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Tutti gli operai, senza eccezione alcuna, a qualsiasi lavoro adibiti, compresi quelli che lavorano in economia per conto della Stazione Appaltante, dipendono unicamente dall'Appaltatore. E' pertanto obbligo dell'Appaltatore corrispondere in ogni caso agli operai addetti ai lavori la retribuzione di compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali ed osservare, nei riguardi degli stessi, tutte le previdenze

assicurative, assistenziali e sociali previste dalle normative vigenti in materia e dagli specifici contratti collettivi di lavoro.

Tali retribuzioni e compensi, divisi per categoria, devono risultare in un apposito elenco che l'Appaltatore ha l'obbligo di tenere sempre affisso in cantiere per opportuna conoscenza del personale interessato e dei funzionari della Stazione Appaltante.

Come già precedentemente evidenziato, in caso di comprovata inadempienza la Stazione Appaltante procederà ad operare adeguate detrazioni sui pagamenti in acconto per i lavori in corso, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo dei lavori ultimati. Tali somme, sulle quali non decorrerà interesse alcuno, rimarranno accantonate fino a quando il competente Ispettorato del Lavoro non avrà comunicato che la vertenza è stata definita. Quanto sopra, naturalmente, senza pregiudizio delle sanzioni che potranno venire imposte dagli Enti interessati.

28.2 ONERI D'IMPRESA

L'Appaltatore deve, in particolare (a titolo puramente indicativo e non esaustivo), provvedere a sue spese:

- all'effettuazione di rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta della Direzione Lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'Organo di Collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- all'allestimento ed al mantenimento delle vie di accesso al cantiere;
- alla verifica delle dimensioni e delle geometrie dei manufatti esistenti e del piano di campagna esistente nell'area interessata dai lavori;
- alla formazione del cantiere, adeguatamente attrezzato con approvvigionamento di energia elettrica e di acqua;
- a tutti gli allacci provvisori di utenze di cantiere, quali energia elettrica, acqua potabile, telefono, ecc., ed al pagamento dei relativi canoni;
- alla recinzione del cantiere con solido steccato, qualora ciò sia ritenuto necessario a giudizio della Direzione Lavori;
- alle segnalazioni diurne e notturne, secondo le norme vigenti, e alle protezioni necessarie nelle aree interessate dai lavori e quanto altro possa occorrere allo scopo di garantire la sicurezza e l'incolumità, su indicazione della Direzione Lavori;
- all'installazione di idonei locali e della necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio della Direzione Lavori;
- alla presenza, costante e continua nell'ambito del cantiere e per tutta la durata dell'appalto, di un Direttore di Cantiere all'uopo nominato ed accettato dalla Direzione Lavori che rappresenterà in tutto e per tutto l'Appaltatore stesso;
- all'accertamento dell'ubicazione delle eventuali utenze pubbliche e private nel sottosuolo;
- per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- alla custodia e buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- all'adeguamento del cantiere in osservanza ai disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dalla Direzione Lavori per essere impiegati in eventuali lavori in economia;
- al rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni civili, costruzioni elettromeccaniche, antinfortunistica ed al rispetto dei regolamenti locali in materia di edilizia, di igiene edilizia, industriale, del suolo abitato, delle fognature, ecc.;
- a garantire il conferimento in cantiere di tutte le macchine, attrezzature e mezzi d'opera necessari all'esecuzione delle opere di cui al presente appalto, essendo fatto divieto al personale della Stazione Appaltante di cedere a qualsiasi titolo macchine, impianti, attrezzi, strumenti ed opere provvisori all'Appaltatore;
- alla formazione ed al collocamento nella zona dei lavori in corso di una tabella, del tipo e delle dimensioni previste dai vigenti regolamenti, contenenti: l'intestazione "COSMARI", il titolo e l'importo dei lavori, il nominativo ed il recapito dell'Impresa, il nome del Progettista, il nome della Direzione Lavori, il nome del Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei Lavori, il nome del Responsabile

di Cantiere per conto dell'impresa, la ragione sociale delle eventuali ditte subappaltatrici, la data di inizio e di fine lavori;

ad ottenere tutte le concessioni ed a corrispondere tutte le tasse ed i diritti relativi all'ottenimento di autorizzazioni per attività di cantiere concesse direttamente all'Appaltatore (es. emissioni sonore per cantieri temporanei);

al diserbamento, al taglio degli alberi, all'estirpazione dei cespugli, ceppaie, radici, ecc., nell'ambito del cantiere;

alle opere provvisorie ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità di esercizio delle attività in discarica della Stazione Appaltante e del transito dei veicoli e dei pedoni;

alla derivazione provvisoria di strade, condotte, accessi, tubazioni, ecc., nonché al mantenimento degli accessi alle proprietà private;

agli esaurimenti di ristagni d'acqua che potranno verificarsi negli scavi per infiltrazioni, fughe da condotte esistenti, scarichi accidentali, piogge, ecc.;

alla dimostrazione dei pesi presso le pubbliche stazioni di pesatura a richiesta della Direzione Lavori;

alla fornitura, a propria cura e spese, della progettazione costruttiva e dei calcoli statici, redatti da un tecnico a ciò abilitato ai sensi delle leggi vigenti, relativi agli eventuali manufatti prefabbricati utilizzati, siano essi in calcestruzzo armato normale o precompresso ovvero in altro materiale;

all'esecuzione a sue spese, presso Istituti ufficialmente abilitati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in relazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché su campioni da prelevare in opera; alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e degli strumenti necessari per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;

alla pulizia quotidiana dei luoghi di lavoro, anche per l'eventuale sgombero di materiali di rifiuto lasciati da altre ditte o maestranze;

a trattare nel rispetto delle norme vigenti in materia ogni eventuale residuo di lavorazione o rifiuto che possa, in qualche modo, rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare, richiedendo alla Stazione Appaltante l'autorizzazione allo stoccaggio, anche momentaneo, di residui, avanzi di lavorazione, rifiuti, ecc.; detta richiesta di autorizzazione dovrà indicare il luogo individuato come deposito, le modalità di sistemazione, la natura e le quantità delle cose da depositare; al mantenimento continuativo dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati dalla Stazione Appaltante lavori non compresi nel presente appalto, nonché al personale della stazione Appaltante ovvero che esegua lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;

ad assicurare, su richiesta della Direzione Lavori, l'uso, parziale o totale, da parte delle imprese o persone di cui al precedente comma, di ponteggiature di servizio, impalcature o costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la stazione Appaltante intenda eseguire direttamente ovvero a mezzo di ditte terze senza che l'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno; l'eventuale manovalanza o gli eventuali noleggi di attrezzature richiesti all'Appaltatore dalla Direzione Lavori in aiuto ad imprese che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante saranno contabilizzati in economia;

a mettere a disposizione del personale della stazione appaltante addetto al controllo tecnico e/o amministrativo dell'appalto una autovettura per tutto il tempo in cui si svolgeranno i lavori (dal giorno di consegna dei lavori al giorno del collaudo). Tutti gli oneri relativi alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria saranno a carico dell'appaltatore ad eccezione del rabbocco dei fluidi e del carburante che saranno a carico di COSMARI.

ad assicurare la sorveglianza e custodia del cantiere, con relativa assunzione di responsabilità, in caso di danneggiamento o furto. L'Appaltatore dovrà prestare particolare cura ad interdire con il proprio personale, con cartelli e con tutte le segnalazioni necessarie, l'accesso al cantiere a persone estranee non munite di specifica autorizzazione da parte della Direzione Lavori ovvero da parte della Stazione Appaltante;

- al ripristino, alla riparazione e alla ricostruzione di opere danneggiate per qualunque circostanza e alla rifusione di tutti i danni di qualunque genere da lui comunque causati;

L'Appaltatore avrà la piena responsabilità civile e penale verso terzi in caso di sinistri; Si evidenzia e si ribadisce che ogni spesa per tasse, diritti, concessioni, bolli od altri oneri finanziari dovuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo alle Autorità e agli Enti competenti per autorizzazioni di attività di cantiere concesse direttamente all'Appaltatore (emissioni sonore, occupazione provvisoria di suolo pubblico per esigenze di cantiere, allacci temporanei, diritti di discarica, ecc.), nonché ogni altra spesa diretta ed indiretta riconducibile alla stesura di tutta la documentazione necessaria all'ottenimento di questi permessi, sarà a completo carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'importo dei lavori conseguenti alle autorizzazioni richieste.

L'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà inoltre mettere a disposizione dell'Organo di Collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, i sondaggi, gli esperimenti, compreso quanto necessario all'eventuale collaudo statico.

L'Appaltatore dovrà ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperasse a siffatti obblighi, il Collaudatore disporrà che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Sono invece a totale carico della Stazione Appaltante gli oneri per concessioni, autorizzazioni, certificazioni emesse dall'Autorità direttamente a favore della proprietà dell'immobile su cui vengono eseguite le attività di manutenzione e/o di nuova realizzazione e che rimangono futuri attributi dell'immobile stesso (concessioni o autorizzazioni edilizie, oneri per rottura suolo pubblico, oneri per occupazione suolo e sottosuolo non relativa ad attività di cantiere, autorizzazione a scarichi fognari, ecc.).

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi che ciò sia compensato con i relativi prezzi. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito dovrebbe essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Si precisa altresì che la Stazione Appaltante potrà mantenere personale di sorveglianza in tutte le aree di cantiere e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'Appaltatore.

28.3 PREVENZIONE INFORTUNI - RESPONSABILITA'

Al Coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di esecuzione dei Lavori nominato dalla Stazione Appaltante l'Appaltatore è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori:

la dichiarazione di accettazione integrale del Piano di Sicurezza e Coordinamento fatto redigere dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero proposta di adeguamento o integrazione allo stesso qualora ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, fermo restando che, in nessun caso, tali modifiche od integrazioni potranno giustificare adeguamenti dei prezzi unitari ovvero degli importi "a corpo" dei lavori; il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Il Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori provvederà all'aggiornamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento in funzione delle eventuali proposte presentate dall'Appaltatore ed in funzione del procedere delle attività del cantiere. L'Appaltatore è tenuto comunque al rigoroso rispetto di tutti gli adempimenti previsti nel già citato Piano di Sicurezza e di Coordinamento fatto redigere dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi delle leggi vigenti si stabilisce che è esclusiva competenza dell'Appaltatore il rispetto delle norme antinfortunistiche.

L'Appaltatore dovrà avvalersi di personale qualificato per quanto attiene tutte le problematiche relative alla sicurezza, abilitato alle specifiche mansioni ai sensi delle leggi vigenti. L'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori dovrà altresì dare piena attuazione alle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 da tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

L'Appaltatore dichiara di aver preso approfondita conoscenza della situazione oggettiva del cantiere ove dovranno essere eseguite le opere oggetto dell'appalto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni che allo stato si prospettano di possibile influenza sul previsto sviluppo dell'appalto, anche in rapporto all'esercizio dell'attività di altri eventuali Appaltatori presenti nel cantiere stesso.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a dotare il personale operante per di lui conto nel cantiere di tutte le apparecchiature, le protezioni, le attrezzature e gli indumenti personali di qualità adeguata, necessari ad eseguire i lavori previsti in condizioni di massima sicurezza, nonché a controllare che ne venga fatto integrale ed appropriato uso.

L'Appaltatore si obbliga altresì a curare che il personale stesso venga in possesso di un addestramento adeguato riguardante: l'fortunistica; l'igiene del lavoro; la medicina del lavoro; le norme e le metodologie antinquinamento;

quant'altro sia utile attinente all'espletamento delle attività svolte, sia in merito alle caratteristiche ed ai rischi connessi alle strutture e alle sostanze presenti sia in merito all'attività svolta nel cantiere. Sarà ancora cura esclusiva dell'Appaltatore adottare tutte le precauzioni materiali per la tutela del personale utilizzato ai fini dell'appalto e comunque, in generale, per la sicurezza del lavoro. L'Appaltatore dovrà pertanto osservare tutte le norme a tal fine derivanti da leggi, contrattazioni collettive nazionali e locali, usi nazionali e/o locali in vigore lungo tutto il corso dello svolgimento dell'appalto, nonché adottare di fatto tutti i provvedimenti atti ad evitare, in via preventiva, danni alle persone e alle cose.

In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'Appaltatore si obbliga a :

osservare ed attuare le vigenti norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle segnalazioni di pericolo prescritte dalle Aziende Sanitarie Locali, ecc.;

osservare e fare osservare dai propri dipendenti o da altro personale a qualsiasi titolo introdotto nel cantiere, tutte le norme di sicurezza adottate dalla Stazione Appaltante o da terzi in rapporto alla specifica natura delle strutture preesistenti o comunque alle attività in corso;

- adottare di propria iniziativa tutte le misure che si rendessero opportune per la sicurezza del lavoro;

munirsi di autorizzazione rilasciata da parte della Stazione Appaltante (secondo le procedure esistenti) prima dell'inizio di ogni lavorazione contemplante l'uso di sostanze e di apparecchiature pericolose, in particolare quando si preveda l'uso di fiamma, fuochi ed altre sorgenti di ignizione o dalle quali comunque possa derivare pericolo di incendio; informare la Stazione Appaltante di ogni lavorazione o situazione che possa costituire pericolo per le persone e l'ambiente;

in caso debbano essere introdotte da parte dell'Appaltatore nel cantiere sostanze o apparecchiature pericolose, comunicarne alla Direzione Lavori il tipo, la quantità, la pericolosità e in genere le cautele da assumere prima, durante e dopo il loro impiego;

- dare tempestiva segnalazione alla Stazione Appaltante in caso di infortunio al personale proprio o per proprio conto a qualsiasi titolo operante nel cantiere, ovvero di danni provocati ad altri lavoratori, a terzi, a cose e/o all'ambiente;

non ingombrare in alcun modo passaggi ed aree non espressamente assegnategli, e nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e la massima pulizia rimuovendo tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attività, raccogliendoli a proprie cura e spese in modo ordinato e smaltirli nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti;

lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso, per l'attività di vigilanza e di controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e

l'igiene del lavoro, ai componenti del Comitato Paritetico Territoriale costituito a norma del Contratto Nazionale del Lavoro e del Contratto Integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Macerata. Per tutto quanto previsto nel presente articolo conseguentemente, l'Appaltatore si assume ogni più ampia responsabilità verso il personale da lui utilizzato, verso la Stazione Appaltante e il proprio personale, verso le ditte terze e il loro personale, e comunque verso qualsiasi terzo a qualsiasi titolo presente in cantiere, per gli incidenti che potessero verificarsi durante lo svolgimento dell'appalto, con ciò garantendo e manlevando espressamente la Stazione Appaltante e tutti suoi rappresentanti ad ogni titolo delegati da qualsiasi richiesta e pretesa a tale riguardo da parte di chiunque avente diritto.

La Stazione Appaltante, pur non assumendo alcun obbligo di vigilanza sull'idoneità delle misure come sopra oggetto di obbligazione dell'Appaltatore, in caso si evidenziasse una trasgressione da parte dell'Appaltatore stesso agli obblighi di cui sopra sulla base di segnalazioni del Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei Lavori ovvero della Direzione Lavori e/o di personale da detti soggetti allo scopo appositamente delegati, ferma restando ogni personale responsabilità civile e penale ai sensi di legge, si riserva la facoltà in via alternativa :

a) previa diffida, di sospendere l'esecuzione del contratto di appalto fino a dimostrazione da parte dell'Appaltatore di aver adottato le misure antinfortunistiche necessarie ed opportune per i fini di cui sopra;

b) di risolvere ipso iure con effetto immediato il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 C.C., convenendo le parti che l'interesse della Stazione Appaltante ad affidare l'appalto ad imprenditori che dimostrino continuamente capacità e impegno al concreto conseguimento dell'obiettivo della Sicurezza del Lavoro conferisca valore di clausola risolutiva espressa alla sia pur minima violazione delle previsioni di cui al presente articolo.

L'Appaltatore dovrà sempre permettere l'accesso ai cantieri di tutti gli incaricati della Stazione Appaltante o di qualsiasi altro Ente preposto ai controlli sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di cui sopra ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore il quale, pertanto, dovrà provvedere a tutti i risarcimenti del caso, manlevando la Stazione Appaltante, nonché i soggetti da essa designati alla direzione ed alla sorveglianza dei lavori da ogni responsabilità.

ARTICOLO 29 - CONTO FINALE E COLLAUDO

Al termine dell'esecuzione dei lavori sarà redatto il Conto Finale ed effettuato il collaudo degli stessi che verrà redatto ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/16 con le modalità di cui al Titolo X del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore, a propria cura e spese ed in conformità alle clausole contrattuali sottoscritte, deve mettere a disposizione la mano d'opera ed i mezzi occorrenti per lo svolgimento delle operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino che si rendano necessari per i saggi eventualmente eseguiti.

In sede di collaudo il Direttore Lavori:

a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;

b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti. Il Direttore Lavori accerta inoltre che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di sostenibilità ambientale.

ARTICOLO 30 – SUBAPPALTO E CONTRATTI SIMILARI

Il ricorso al subappalto, qualora dichiarato nell'offerta, è ammesso nel completo rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti normative in materia (Art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le prescrizioni di cui al presente Capitolato e l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare, dell'art. 105 D.Lgs. 50/16.

Il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente, con divieto di frazionamento in più subcontratti o sub-affidamenti per i lavori della stessa categoria.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subaffidamento.

Il subappalto è autorizzato dalla Stazione appaltante in seguito ad istanza scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della istanza medesima; tale termine può essere prorogato una sola volta per ulteriori 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti, qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. In caso di variazioni e addizioni del contratto di subappalto, è fatto obbligo all'Appaltatore di richiedere nuova autorizzazione integrativa.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati.

Il Direttore lavori e il Responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta la sanzione della risoluzione del contratto d'appalto in danno dell'Appaltatore e l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21, legge 646/1982, come modificato dalla legge 132/2018.

Fatte salve le disposizioni di legge, e in particolare, l'art. 105, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del medesimo ed all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini al pagamento dei subappaltatori, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore. In caso di reiterata, mancata trasmissione delle copie delle fatture quietanzate, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Il cottimo consiste nell'affidamento a terzi della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa cottimista, che fornisce la manodopera necessaria, mentre i materiali, le apparecchiature e i mezzi d'opera sono forniti, in tutto o in parte, dall'Appaltatore.

Il cottimista deve essere in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori ad esso affidati e non all'importo del solo contratto di cottimo, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'Appaltatore.

Il cottimo soggiace alla medesima disciplina autorizzatoria prevista per il subappalto e deve rientrare nei limiti previsti dall'art. 105 del Codice.

I subcontratti di fornitura con posa in opera e di nolo a caldo sono assimilati ai contratti di subappalto e soggetti ad autorizzazione della Stazione Appaltante, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

E' consentito l'utilizzo nel cantiere di lavoratori autonomi, che prescindono da una organizzazione d'impresa, e comunque dal possesso delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento), non hanno vincolo di subordinazione con l'Appaltatore e sono adibiti prevalentemente alle seguenti attività:

- manovalanza;
- muratura;
- carpenteria;
- rimozione amianto;
- posizionamento di ferri e ponti;
- addetti a macchine edili fornite dall'Appaltatore.

L'utilizzo di lavoratori autonomi per l'esecuzione delle attività specifiche sopra elencate non configura attività affidate in regime di subappalto.

Il distacco di personale si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Quanto al requisito dell'interesse esso si configura come interesse inerente all'esercizio dell'attività imprenditoriale propria del distaccante e, quindi, è sorretto da una motivazione tecnica, produttiva ed organizzativa, non potendosi risolvere in mero interesse patrimoniale.

Quanto al requisito della temporaneità il distacco è temporalmente collegato al permanere dell'interesse del soggetto distaccante a che il proprio dipendente svolga la prestazione lavorativa a favore di un terzo, cosicché esso, qualora sia legato a motivazioni tecniche, organizzative e produttive di ampio respiro, avrà una durata necessariamente collegata ai tempi del/dei contratto/i d'appalto, per i quali viene operato il distacco.

Quanto agli oneri relativi al trattamento economico e normativo del lavoratore in distacco, essi restano a carico del distaccante, che ne rimane esclusivamente responsabile.

Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie del distacco di lavoratori dovrà trasmettere, almeno 10 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.

L'Appaltatore trasmetterà entro 5 giorni alla SA copia dell'avvenuta comunicazione obbligatoria effettuata dalla ditta distaccante al competente Centro per l'Impiego.

L'impresa distaccante non dovrà avere alcuna ingerenza rispetto all'esecuzione dei lavori, che rimane di assoluta competenza dell'impresa distaccataria.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto e non assoggettati ad autorizzazione amministrativa, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro o della fornitura affidati.

ARTICOLO 31 - DIREZIONE DEI LAVORI

I compiti attribuiti alla Direzione Lavori sono regolamentati dall'art. 101 del D.Lgs.

50/16.

ARTICOLO 32 – PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo la Stazione Appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.

ARTICOLO 33 – RINVENIMENTI

Nell'ipotesi di rinvenimento di oggetti di pregio intrinseco ed archeologico nel corso delle demolizioni, degli scavi e comunque nella zona dei servizi, essi spettano di pieno diritto alla Stazione appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento all'ufficio della Direzione Lavori, che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

L'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

ARTICOLO 34 - RISERVATEZZA DEI PROGETTI

L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti ed elaborati riguardanti le opere progettate ed appaltate e ad astenersi dal pubblicare fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza per causa dei lavori, salvo quanto esplicitamente autorizzato per iscritto dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 35 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, fatte salve le deroghe di cui all'Art. 106 del D.Lgs n. 50/2016.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a condizione che il cessionario sia un istituto di credito o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in copia autentica, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

ARTICOLO 36 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE - DIRETTORE DI CANTIERE

All'atto della stipulazione del contratto l'Appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio nel Comune/i oggetto dei lavori e mantenerlo poi per tutto il periodo in cui il contratto resterà in vigore. In mancanza, il domicilio si intende eletto presso la Stazione appaltante.

Ogni comunicazione o notificazione all'Appaltatore, connessa al contratto di appalto, è fatta a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure presso il suo domicilio eletto.

L'Appaltatore deve altresì comunicare la/e generalità della/e persona/e autorizzata/e a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto e a saldo delle prestazioni eseguite. Gli atti con i quali si procede alla designazione sono allegati al contratto d'appalto. In difetto della comunicazione di cui al presente comma, nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla Stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

L'Appaltatore dovrà affidare la direzione del cantiere ad un tecnico professionalmente qualificato, che si assumerà la responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

Nel caso in cui il tecnico non sia stabilmente alle dipendenze dell'Appaltatore, egli dovrà rilasciare una dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico.

In particolare, il Direttore tecnico e/o Responsabile del cantiere dovrà curare:

- l'aspetto organizzativo delle squadre operative;
- la consistenza dei lavori affidati e le relative difficoltà operative, al fine di organizzare le attività delle proprie squadre di lavoro, provvedendole di idonea manodopera e di adeguati mezzi ed attrezzature;
- le modalità di intervento ed il sollecito reperimento di manodopera, mezzi e materiali idonei per l'esecuzione dei lavori affidati dalla S.A..

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante il nominativo del Direttore tecnico e/o Responsabile del cantiere, il suo recapito, i numeri telefonici ed ogni altra informazione, entro 10 giorni dalla data di consegna dei lavori, affinché la Direzione Lavori possa agevolmente rintracciarlo per esigenze di servizio.

In caso di malattia o di altro impedimento, l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente alla sua sostituzione.

Resta inteso che l'Appaltatore dovrà sostituire il tecnico di cui sopra e qualsiasi altro addetto, utilizzato per i lavori in oggetto, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della Direzione Lavori, in caso di ragioni connesse con il regolare andamento delle lavorazioni.

ARTICOLO 37 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di fallimento o altra procedura concorsuale dell'Appaltatore o di risoluzione contrattuale art. 108 del Codice si applica l'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del servizio;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento nell'esecuzione del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'esecuzione del servizio nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n.81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Responsabile del Servizio, dal R.U.P. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio svolta. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo del servizio di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo del servizio posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo del servizio eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

ARTICOLO 38 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo il collaudo, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, sono deferite alla Giustizia Ordinaria di competenza del Foro di Arezzo.

Qualora, a seguito dell'iscrizione da parte dell'Appaltatore di riserve sui documenti contabili, l'importo contrattuale possa incrementarsi in misura variabile tra il 5% e il 15%, le Parti possono promuovere un accordo bonario. In tal caso, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al presente comma, onde pervenire eventualmente ad un accordo bonario. Qualora per effetto della valutazione di non ammissibilità o di manifesta infondatezza di alcune riserve, il valore complessivo di tutte le riserve iscritte si attesti al di sotto del limite suindicato, il RUP, con proprio autonomo provvedimento, si pronuncia nel senso che non sussistono i presupposti per l'avvio del procedimento finalizzato all'accordo bonario.

In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 205, d.lgs. 50/16.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ARTICOLO 39 - GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'Appaltatore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore Lavori nel termine di 5 (cinque) giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al Direttore Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ARTICOLO 40 - TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE n. 679/2016, la Stazione appaltante si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Appaltatore nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 13 della legge citata.

L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto citato; in particolare potrà richiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

ARTICOLO 41 - RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto nel presente Capitolato Speciale ed in quanto non in contrasto con esso valgono le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16.

COSMARI S.R.L.

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO TRA

IL COSMARI S.R.L. con sede in in Località Piane di Chienti, 62029 Tolentino (MC), partita IVA XXXXXXXXXXXX, rappresentata dal Dott. , domiciliato presso la sede dell'Azienda, nella sua qualità di Presidente del CdA munito degli idonei poteri a quanto infra.

E

LA DITTA di..... con sede in codice fiscale e partita IVA , iscritta al n del Registro delle Imprese di e già iscritta al registro Ditte della C.C.I.A.A. dicon il n..... , con capitale sociale di € =, rappresentata dal Sig , nato a Il....., e domiciliato presso la sede della Società, nella sua qualità die come tale Legale Rappresentante.

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL 11^ LOTTO DELLA DISCRICA DI FOSSO MABIGLIA - CINGOLI (MC)

L'anno....., il giorno del mese di....., in uno degli Uffici sede della COSMARI SRL, sito in Località Piane di Chienti, 62029 Tolentino (MC)

Il COSMARI S.r.L. e la Ditta....., premettono:

che COSMARI, con proprio provvedimento, ha autorizzato l'esperimento di una gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione dell'appalto relativo ai lavori necessari alla realizzazione del 11^ Lotto della Discarica per rifiuti non pericolosi di Fosso Mabiglia a Cingoli (MC); che pertanto COSMARI ha bandito la suddetta gara da espletare ai sensi del D.Lgs. 50/16, e del DPR 207/2010, nonché alle condizioni del Capitolato Speciale e del Disciplinare di gara che, debitamente approvati e sottoscritti dalle Parti, sono allegati al presente atto; che COSMARI S.p.a. con proprio provvedimento, ha aggiudicato definitivamente la gara in oggetto alla Ditta; Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante della presente convenzione, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1) - COSMARI S.p.a. affida alla Ditta l'appalto di cui all'oggetto, da eseguire secondo le modalità indicate nell'allegato Capitolato Speciale e Disciplinare di Gara parte integrante del presente atto nonché del progetto esecutivo redatto dall'ATP avente come mandataria lo Studio Geotecnica Italiano, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto sebbene non inserito.

La dittasi impegna a fornire prima dell'inizio dei lavori:

- a) le eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza predisposte dall'appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) il piano operativo di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

I documenti di cui alle succitate lettere a) e b), nonché il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, sebbene non allegati.

ARTICOLO 2) - Il presente appalto viene conferito da COSMARI S.r.L. alla ditta che accetta di eseguirlo a tutte le condizioni, oneri e modalità dei documenti indicati al precedente art. 1.

Per tutto quanto non previsto dalla documentazione di cui sopra si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici di lavori.

ARTICOLO 3) - La Ditta si impegna ad eseguire l'appalto di cui al precedente articolo 1) applicando all'importo posto a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza ammontanti ad € oltre IVA il ribasso unico percentuale del %

che determina un importo complessivo dell'appalto in €.....oltre IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ARTICOLO 4) - La consegna dei lavori, fatto salvo quanto previsto in caso d'urgenza, dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di stipulazione del contratto secondo le modalità indicate all'art. 6 del Capitolato Speciale.

ARTICOLO 5) - Gli eventuali ritardi sull'ultimazione delle opere comporteranno l'addebito di una penale giornaliera pari all'I per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

In caso di grave inadempimento verranno applicate le disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

La penalità stabilita pertanto non prescinde dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora il ritardo stesso sia di pregiudizio per la regolarità dell'appalto e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri dell'esecuzione del medesimo.

Le penalità e le maggiori spese delle prestazioni eseguite in danno dalla ditta aggiudicatata saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti prestazioni eseguite o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

La ditta aggiudicataria, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni dalla data del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di atto alcuno.

ARTICOLO 6) Il termine utile per dare ultimati i lavori è fissato in n. 196 (centonovantasei) giorni di calendario decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La ditta dichiara esplicitamente di essere a conoscenza che, in ottemperanza alla determina dell'A.N.AC. n. 3 del 12.2.2003, nel calcolo dei tempi di esecuzione, il progettista incaricato ha tenuto conto delle eventuali condizioni climatiche sfavorevoli secondo dati standard rilevati nel sito ove è previsto si svolgano i lavori.

ARTICOLO 7) L'eventuale sospensione dei lavori avverrà ai sensi del disposto combinato dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16.

ARTICOLO 8) Gli obblighi e gli oneri che la ditta assume per l'esecuzione dell'appalto in oggetto sono regolamentati nel Capitolato Speciale.

ARTICOLO 9) La contabilizzazione dell'appalto avverrà parte a corpo e parte a misura e con le modalità indicate nel Capitolato Speciale. La ditta..... dichiara di essere a conoscenza ed espressamente accettare che COSMARI, qualora venisse accertata l'inottemperanza all'applicazione degli obblighi a carico dell'appaltatore previsti dal C.C.N.L. per gli operai dipendenti o se tale inottemperanza venisse segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva come previsto dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010, se i lavori risultassero ancora in fase di esecuzione o di procedere alla sospensione del pagamento del saldo, qualora fossero ultimati.

ARTICOLO 10) L'impresa avrà diritto a pagamenti secondo le modalità indicate nell'art. 25 del Capitolato Speciale di gara.

ARTICOLO 11) Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione degli interventi ricompresi nell'appalto oggetto del presente atto sono regolamentati dal titolo VII - capo I del D.P.R. 207/2010

ARTICOLO 12) Qualora nel corso dell'appalto sorgessero controversie, le stesse saranno regolamentate dagli artt. 205, 207 e 208 del D.Lgs. 50/16.

ARTICOLO 13) - A garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la Ditta ha provveduto a versare cauzione definitiva con emessa in data rilasciata da per un importo di €

Detta cauzione resterà vincolata per tutta la durata dell'appalto e fino alla presentazione della garanzia fidejussoria emessa ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 14) - La Ditta ha stipulato polizza assicurativa emessa da che tiene indenne COSMARI da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore con garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del conto finale dei lavori, per un massimale pari ad €

Tale polizza comprende anche una assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere per un massimale pari ad € secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale.

ARTICOLO 15) - La Ditta dichiara di avere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano avere influito sulla formulazione dell'offerta presentata o che possano influire sull'esecuzione dell'appalto, nonché di tutte le condizioni contrattuali, di aver giudicato il ribasso remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata, tenendo conto che tali condizioni economiche rimarranno fisse ed invariabili, per qualsiasi motivo o circostanza di forza maggiore dovesse intervenire.

ARTICOLO 16) - La presente scrittura privata viene redatta in duplice originale da rimanere uno in possesso di COSMARI S.p.A. ed uno in possesso della Ditta

In caso d'uso la registrazione sarà effettuata dalla Parte interessata.

Le spese di registrazione del presente contratto saranno sostenute dalla Parte che ne richiederà eventualmente la registrazione; quest'ultima provvederà altresì allo svolgimento delle relative incombenze.

COSMARI

L'appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile la ditta dichiara di approvare specificatamente le seguenti condizioni:

art. 1 - documenti regolamentanti l'appalto ed impegno a fornire la documentazione relativa alla sicurezza

art. 2 - accettazione incondizionata documentazione regolamentante l'appalto e rinvio alle leggi art. 3 - ribasso d'asta

art. 5 - penalità e clausola risolutiva espressa

art. 6 - termine per l'ultimazione dei lavori

art. 9 - contabilizzazione appalto

art. 9 - applicazione circolare ministeriale 26/2000

art. 10 - pagamenti

art. 12 - definizione controversie

art. 15 - invariabilità condizioni economiche.

L'Appaltatore